



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

SEZIONE IV CIVILE

Il g.d. dott. Stefano Franchioni,

rilevato che, con domanda depositata il 19.01.2024, EKREM AJDEZI ha proposto ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 67 ss. CCII;

rilevato che la domanda è corredata dai documenti di cui all'art. 67, secondo comma CCII;

rilevato che alla domanda è altresì allegata la relazione del gestore della crisi Avv. Pierfrancesco Rotondo in conformità all'art. 68, commi secondo e terzo CCII;

rilevato che il 21.02.2024 è stata depositata formale dichiarazione di impegno del terzo a versare € 30.000,00 entro 30 gg. dall'omologa del piano;

accertato che EKREM AJDEZI è qualificabile come consumatore in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, lett. c) ed e) CCII;

rilevato che non sussistono le condizioni soggettive ostative indicate dall'art. 69, primo comma CCII;

ritenuto che la proposta e il piano siano pertanto ammissibili;

rilevato che il debitore, ai sensi dell'art. 70, comma quarto CCII, ha proposto istanza di sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata e chiesto di disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio fino alla conclusione del procedimento;

dispone

che proposta e piano siano pubblicati in apposita area del sito *web* del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione, entro trenta giorni, a cura del gestore della crisi, a tutti i creditori;

avverte

che, ricevuta la comunicazione, il creditore dovrà comunicare al gestore della crisi un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

dispone

la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata e il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore fino alla conclusione del procedimento;

assegna

ai creditori termine di 20 gg. dalla comunicazione per presentare osservazioni, da inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata del gestore della crisi, indicato nella stessa comunicazione;

dispone



che, entro i 10 gg. successivi alla scadenza del termine di cui al punto precedente, il gestore della crisi, sentito il debitore, riferisca a questo giudice e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie.

Si comunichi.

Brescia, 23 febbraio 2024

Il g.d.
dott. Stefano Franchioni



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Ricorso per l'ammissione alla procedura

Ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e ss CCII e contestuale richiesta di sospensione della procedura esecutiva

Nell'interesse del Signor **Ajdezi Ekrem**, nato il 24.11.1971 in Bosnia Erzegovina, C.F. JDZKRM71S24Z153Z, residente in Borgosatollo (Bs), via Ugo Foscolo n. 76, rappresentato e difeso giusta delega in calce del presente atto dall'Avv. Elena Bonera del Foro di Brescia (C.F. BNRLNE79B43B157M; pec elena.bonera@brescia.pecavvocati.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in Brescia Vicolo San Clemente n. 5/A

PREMESSO CHE:

1. ricorrono, nella fattispecie *de qua*, i presupposti oggettivi e soggettivi normativamente previsti, come attestato nella *Attestazione* del proponente Gestore della crisi, allegata al presente atto, che ne costituisce altresì parte integrante e sostanziale. In particolare, l'istante versa in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 2 del C.C.I.I. (D.LGS. 14/2019) ossia "*lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza*";
2. è consumatore e ricorrono i requisiti così come definiti dall'art. 2 del C.C.I.I.: "*la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali*";
3. il ricorrente non ha altresì mai beneficiato dell'esdebitazione e non ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
4. l'istante non è soggetto a procedure concorsuali diverse dalla presente;
5. lo stesso non ha utilizzato né beneficiato, nei precedenti cinque anni, di una delle procedure di cui alla medesima legge n. 3/2012 e non ha subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore.;



6. il ricorrente ha, sempre conformemente al ridetto dettato normativo, fatto richiesta di nomina di un gestore presso l'O.C.C. dell'Ordine degli Avvocati di Brescia che ha nominato quale Gestore l'avv. Pierfrancesco Rotondo, che ha accettato l'incarico conferitogli;
7. la scrivente difesa ha quindi richiesto al suddetto professionista la redazione della relazione, ai sensi dell'art 9 comma 2 L.3/12, contenente l'attestazione sulla fattibilità del piano;
8. l'Avv. Rotondo ha pertanto provveduto a redigere la richiesta relazione cui ci si riporta integralmente, attestando il piano proposto e di cui meglio in appresso (**DOC. 1 – relazione O.C.C.**);
9. è in essere la procedura esecutiva mobiliare a carico dell'istante promossa dalla Ifis NPL spa, per il debito di cui infra, presso il Tribunale di Brescia RGE 1594/2020.

Tutto ciò premesso il Signor Adjezi Ekrem come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato

CHIEDE

di essere ammesso alla procedura “Ristrutturazione dei debiti del consumatore” ai sensi dell'art. 67 e ss CCII, secondo la presente proposta e la attestazione del Gestore della Crisi, corredata dalla relazione attestante la fattibilità della stessa dell'Organismo di Composizione della Crisi con contestuale richiesta di sospensione della procedura esecutiva.

LA SITUAZIONE DEL RICORRENTE

Indicazione delle cause di sovraindebitamento

L'attuale situazione di sovraindebitamento è dovuta alla congiuntura economica con aumento delle spese per il sostentamento della famiglia nonché al venir meno del contributo economico del figlio Ergian il quale ha trasferito altrove la propria residenza per costruirsi un autonomo nucleo familiare.

Fino ad un anno fa infatti la famiglia poteva contare anche sull'apporto del figlio e far fronte al proprio indebitamento, pur con le difficoltà che vedremo *infra*.

Venendo a mancare (anche) l'apporto necessario del figlio risulta ora difficile garantire la sopravvivenza della famiglia e la soddisfazione dei bisogni primari.

L'incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte è da collegare infatti alla scarsità delle risorse finanziarie e patrimoniali del nucleo familiare aggravatasi in conseguenza delle circostanze sopra riferite che hanno precipitato la famiglia in difficoltà economiche insostenibili, con conseguenti procedure esecutive.



Il debito del ricorrente, a cui ha sempre cercato di far fronte, ricorrendo anche a finanziamenti, risulta infatti originato da finanziamenti contratti dall'istante per il sostentamento della propria famiglia in un momento nel quale vi era anche l'apporto economico di un altro figlio.

Le poste debitorie a carico dell'istante sono infatti le seguenti:

- a) un debito nei confronti di IFIS NPL Investing S.p.A. di € 23.477,48 di cui alla procedura esecutiva allegata
- b) un debito rateizzato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione per euro € 6.754,51
- c) una cessione quinto dello stipendio a Compass, con un debito residuo di € 9.881,42
- d) un mutuo gravante sulla casa familiare, di cui il ricorrente è cointestatario con la moglie, con rate di 500 €/mese

Mensilmente ciò si traduce nei seguenti oneri mensili:

- ***Euro 500,00 per il mutuo dell'immobile + 1.100,00 per il sostentamento (vedi infra)***
- ***Euro 300,00 per pignoramento Ifis***
- ***Euro 300 per cessione del quinto Compass***
- ***Euro 132 per n. 72 rate mensili (scadenti nel 2028) con l'Agenzia delle Entrate***
-

Il totale delle spese mensili è pari pertanto ad oltre 2.300,00 euro.

Le disponibilità economiche del ricorrente sono invece attualmente le seguenti

° un reddito da lavoro che, come corroborato dalle buste paga prodotte, si attesta attorno a euro 1.500,00 mensili (doc.6).

Il nucleo familiare è attualmente composto da tre persone: sig.Adjezi Ekrem, nato il 24.11.1971 in Bosnia Erzegovina - Ricorrente; sig.ra Adjezi Mandula, nata il 09.08.1971 in Jugoslavia – Moglie del ricorrente; sig.ra Adjezi Nagije, nata il 08.07.2003 a Brescia – Figlia.

La famiglia possiede, oltre all'immobile di residenza, unicamente l'autovettura modello Renault Laguna TG. DN966YZ, ad oggi priva di valore, con quasi 200.000 Km (doc.7).

Posto che è intenzione del ricorrente **lasciare il bene immobile escluso dall'odierna procedura** in quanto è l'unico bene che garantisce al ricorrente e alla propria famiglia un luogo ove vivere, al netto della cessione del quinto, del pignoramento nonché del mutuo e delle spese mensili, il sig. Ajdezi **non è in grado di provvedere neppure al pagamento delle spese per vitto e alloggio della propria famiglia.**



Il ricorrente sostiene infatti le seguenti **SPESE, escludendo i debiti mensili sopra citati:**

- ° rata del mutuo dell'immobile adibito a casa della famiglia € 500,00,
- ° generi alimentari € 400,00
- ° utenze domestiche (acqua, luce, gas, telefono) € 380,00, farmaci € 50,00, benzina € 200,00, Assicurazione 800,00 che si arrotondano a 70 mese.

Le spese necessarie mensili per il sostentamento del nucleo familiare si quantificano pertanto in complessivi (minimo) € 1.600,00 circa; il fabbisogno per il sostentamento indicato risulta peraltro sensibilmente inferiore ai parametri ISTAT¹.

Quanto altri membri del nucleo familiare, la moglie percepisce uno stipendio part time di circa 300 euro/mese e la figlia lavora solo saltuariamente ed è precaria.

Il reddito risulta infatti pressoché integralmente assorbito dalle esigenze primarie della famiglia (che ammontano ad euro 1.600,00 circa, come predetto).

MERITEVOLEZZA DELL'ISTANTE

La proposta avanzata dal ricorrente consentirebbe allo stesso di liberarsi dal drammatico peso del debito, che attualmente comporta il pignoramento del già esiguo stipendio, neppure sufficiente come abbiamo visto ad affrontare le necessità legate alla vita quotidiana, intese come spese indispensabili alla soddisfazione dei suoi bisogni primari essenziali, come il diritto alla casa, alla salute e ad un'esistenza dignitosa.

Non solo, il piano consentirebbe di evitare al ricorrente il rischio di perdere la propria casa e di continuare nel puntuale pagamento delle rate del relativo mutuo ipotecario; il debito relativo l'immobile, come predetto, è da intendersi infatti escluso dalla proposta.

L'istante intende presentare un unico piano di ristrutturazione dei debiti (mutuo ipotecario escluso) con l'obiettivo di soddisfare parzialmente tutti i creditori in parte, mediante l'intervento economico di un familiare, nello specifico il figlio, non consentendo il reddito del sig. Ajdezi ulteriori accantonamenti.

In ordine ai requisiti richiesti dalla legge vigente ai fini della omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, si rileva come appaia evidente da quanto sinora esposto e documentato **come il sovraindebitamento dell'istante tragga essenzialmente origine da una serie di concause indipendenti dalla sua volontà, quali il venir meno del sostegno economico di un familiare e, più genericamente dalla crisi economica e finanziaria e dall'aumento del costo della vita.**

¹ Spesa media mensile delle famiglie (con tre componenti) secondo diversi criteri di classificazione:
-per ripartizione geografica: Nord - spesa media mensile per generi alimentari € 642,04, spesa media mensile per beni e servizi non alimentari € 2.903,93; il tutto per complessivi € 3.545,97;
per Regione: Lombardia - spesa media mensile per generi alimentari € 669,96, spesa media mensile per beni e servizi non alimentari € 3.237,13 ; il tutto per complessivi € 3.907,09



Il ricorrente, come parimenti facilmente evincibile, si è sempre adoperato al fine di corrispondere le somme dovute ai creditori, sia mediante i piani di rateizzazione concordati che, successivamente, a mezzo di ulteriori finanziamenti.

FONTI DI FINANZIAMENTO DEL PIANO DEL CONSUMATORE

SITUAZIONE DEBITORIA E SUDDIVISIONE IN CLASSI

L'istante intende proporre ai creditori un Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore quale modalità di composizione del proprio sovraindebitamento al fine di assicurare la soddisfazione almeno parziale del ceto creditorio nella operazione di ristrutturazione dei propri debiti.

Il crediti dei terzi risultano i seguenti (escludendo dalla procedura il mutuo ipotecario):

POSIZIONE	NOMINATIVO	CAUSALE	IMPORTO
CREDITI IN PREDEDUZIONE			
	Avv. Pierfrancesco Rotondo	O.C.C.	1.408,03
CREDITI PRIVILEGIATI			
	Agenzia delle Entrate-Riscossione	Tributi	6.754,51
CREDITI CHIROGRAFARI			
	IFIS NPL Investing S.p.A.	Prestito	23.477,48
	Compass	Prestito	9.881,42
TOTALE			41.521,44

La **proposta di Piano** che si formula prevede il pagamento di € **13.000,00** così ripartito:

- il pagamento integrale (100%) dei crediti in prededuzione quali il compenso al professionista con funzioni di OCC;
- il pagamento integrale (100%) dei crediti in privilegiati;
- con le residue somme verranno pagati i creditori di cui sopra in proporzione al relativo credito

La somma suddetta verrà corrisposta in un'unica soluzione grazie all'intervento di terzi, non consentendo il reddito mensile un ulteriore accantonamento.



Il conferimento di tali somme è stata calcolato in modo da essere sostenibile, **permettendo all'istante di continuare nel pagamento delle rate del mutuo della casa familiare ed evitare così azioni esecutive sullo stesso**, nonché di consentire all'esponente di fronteggiare la soddisfazione delle esigenze incompressibili di vita della famiglia, anche secondo i parametri Istat, in assenza della soddisfazione delle quali cadrebbe sotto la soglia di povertà e non potrebbe sostenere l'impegno assunto con la presente procedura a favore dei creditori.

PROPOSTA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Il Signor Ajdezi intende proporre ai creditori un Piano a norma degli articoli ex art. 67 e ss CCII che preveda la soddisfazione dei creditori nelle modalità di seguito dettagliate.

Alla luce di quanto sopra esposto e della situazione di sovraindebitamento, attesa la comprovata volontà dell'istante di porvi rimedio assicurando ai creditori una soddisfazione assolutamente migliore rispetto a quella conseguente all'attuale situazione di difficoltà, la proposta formulata dal ricorrente per ristrutturare i propri debiti prevede:

- il pagamento immediato integrale (100%) dei crediti in prededuzione quali il compenso al professionista con funzioni di OCC;
- il pagamento immediato integrale (100%) dei crediti in privilegiati;
- con le residue somme verranno pagati immediatamente i creditori di cui sopra in proporzione al relativo credito e cioè: euro 3.404,61 a favore di IFIS NPL Investing SPA ed euro 1.432,85 a favore di Compass Banca SPA

La somma proposta è pertanto **pari ad euro 13.000,00** da versarsi immediatamente e comunque entro 30 giorni all'accettazione della proposta.

CONVENIENZA DELLA PROPOSTA

Il Gestore ha effettuato la valutazione della convenienza del piano del consumatore in alternativa all'ipotesi di liquidazione dei beni di proprietà della ricorrente, costituiti dall'autovettura, priva di valore e dall'immobile familiare che verrebbe conservato e rilevato che l'attuale pignoramento colpisce lo stipendio del ricorrente che è già insufficiente per il pagamento di tutti i debiti predetti.

Tenute presenti le condizioni economiche dell'istante, pertanto, in difetto Egli sarebbe impossibilitato ad onorare tutti i debiti ed in primis quello che grava sull'immobile familiare.

Con l'aiuto di un terzo i creditori privilegiati verrebbero invece immediatamente soddisfatti e quelli chirografari in parte.

SOSTENIBILITA' DELLA PROPOSTA



Tale proposta come attestato appare **l'unica sostenibile** in considerazione delle entrate e delle uscite del Sig. Ajdezi e dell'esborso previsto a favore dei creditori tramite l'aiuto del figlio dell'istante.

Infatti tale proposta consentirebbe all'istante di provvedere al sostentamento della propria famiglia.

MOTIVI D'URGENZA

Come è stato ampiamente sopra dettagliato, **lo stipendio** del sig. Ajdezi, che **costituisce sostanzialmente l'unico mezzo di sostentamento dello stesso**, è sottoposto a pignoramento nella procedura instaurata dal creditore presso il Tribunale di Brescia RG 1594/2020.

Tutto ciò premesso, facendo proprie le considerazioni svolte dal Gestore della crisi nella relazione particolareggiata, il ricorrente rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato come sopra,

RICORRE

All'On.le Tribunale di Brescia affinché:

- *svolte le formalità di rito, **previa sospensione della procedura esecutiva mobiliare 1594/2020, Voglia ammettere l'istante alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ex art. 67 e ss CCII e, conseguentemente, previ gli adempimenti di rito, omologhi la proposta così come attestata dal Gestore nominato.***

In via istruttoria, si allega la seguente documentazione:

doc 1 Relazione particolareggiata su proposta di Piano di ristrutturazione dei debiti

doc 2 istanza occ Ajdezi.zip

doc 3 autovettura.zip

doc 4 bollette.zip

doc 5 cambio residenza figlio Ajdezi

doc 6 prospetto pignoramento e cessione quinto.pdf

doc 7 busta paga moglie Ajdezi.

Con espressa riserva di apportare modifiche e/o integrazioni alla proposta di ristrutturazione.

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia verte in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento ed è soggetta al contributo fisso nella misura di € 98,00.

Con salvezza di ogni diritto.



AVV. ELENA BONERA
VICOLO SAN CLEMENTE 5/A
25121 BRESCIA
TEL E FAX: 0305030977
elena.bonera@brescia.pecavvocati.it

Brescia, li XII.I.2023

Avv. Elena Bonera

